



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' **DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale ad uso della Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con le Scuole dell'Infanzia del Comune di Due Carrare per il quinquennio 2019-2023

L'anno **duemiladiciannove**, addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **23:30** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Presente/Assente
SINDACO	Moro Davide	P
ASSESSORE	Rosina Andrea	P
ASSESSORE	Favero Gino	P
ASSESSORA	Gazzabin Serena	P
ASSESSORA	Menegazzo Cinzia	P

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** dott.ssa Merlo Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di **SINDACO** del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 11-03-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Vegro Linda

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con le Scuole dell'Infanzia del Comune di Due Carrare per il quinquennio 2019-2023

LA GIUNTA COMUNALE

giuridico il principio di sussidiarietà stabilendo che *“I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

Visti:

- *la Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, che all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nell’articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, inserisce la scuola dell’infanzia, di durata triennale;*
- *il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante la “Definizione delle norme generali relative alle scuole dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”, nella quale si dispone che deve essere “assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia”;*
- *il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali che all’art. 138 attribuisce alle regioni la funzione amministrativa relativa all’erogazione di contributi in favore delle scuole non statali ed all’art.139 attribuisce ai comuni l’esercizio di iniziative ed azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione;*
- *la Legge Regionale del Veneto 3 aprile 1980, n. 23, come modificata dalla Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 23, recante “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”, che all’art. 1 prevede l’erogazione da parte della Regione di contributi in favore delle scuole materne non statali destinati al funzionamento delle stesse e vista altresì la Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla Legge Regionale 25 febbraio 2005 n. 26, che all’art. 138 bis attribuisce ai Comuni, nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e funzionamento delle istituzioni scolastiche, il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali destinati alla conservazione e manutenzione degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di materiale didattico e alle spese per il personale;*

Dato atto che la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione”* ha disciplinato il sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali e, all’art. 1,

definisce quali scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali “*che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia*” e stabilisce, inoltre, che “*le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto formativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap*”;

Rilevato che la citata norma stabilisce i requisiti richiesti per il riconoscimento della “*parità*”, tra i quali la presenza di un progetto educativo, la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nei contratti individuali di lavoro e l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di portatori di handicap od in condizioni di svantaggio;

Precisato che l’attività delle scuole dell’infanzia è rivolta all’intera collettività e si inserisce nel sistema nazionale di istruzione che – ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 – è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, a partire dalla scuola dell’infanzia;

Dato atto che è orientamento costante delle varie sezioni della Corte dei Conti ritenere ammissibili i contributi erogati dai Comuni a privati nei casi in cui gli stessi svolgano funzioni nell’interesse della comunità locale di competenza dell’ente;

Richiamato il Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (A.N.C.I.) – Sezione del Veneto e la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) del Veneto in data 28 giugno 2006, nel quale:

- sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti locali e Scuole dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica,
- sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo, fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali e riconoscendo l’apporto fornito in molte situazioni locali dalle scuole d’infanzia paritarie, la cui operatività assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti graverebbe sull’ente locale con maggiori oneri,
- si invitano i Comuni ad addivenire alla stipula di convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie presenti nel proprio territorio, sollecitando gli stessi ad inserire in dette convenzioni la previsione che:

- dette scuole assicurino l’ottemperanza a tutti gli obblighi in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche, la professionalità del personale docente, inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, la partecipazione dei genitori e del personale dipendente e di delegati del Comune alla gestione della scuola, e adeguata pubblicità dei bilanci;
- il Comune si impegni all’erogazione di un contributo finanziario stabilito nella convenzione, finalizzato a ridurre l’onerosità della retta a carico delle famiglie;

Precisato che in questo Comune non ci sono Scuole per l’Infanzia comunali e da innumerevoli anni contribuiscono a garantire tale servizio alla cittadinanza, mediante la stipula di convenzioni, le seguenti Scuole dell’Infanzia paritarie gestite dalle Parrocchie del paese:

- Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” della Parrocchia di San Giorgio;
- Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” della Parrocchia di Santo Stefano;
- Scuola dell’Infanzia “S.Pio X” della Parrocchia di Terradura;
- Scuola dell’Infanzia “S.Anna” della Parrocchia di Cornegliana;

Dato atto che le quattro Scuole dell’Infanzia private su citate, tutte aderenti alla F.I.S.M., svolgono funzioni di carattere educativo-sociale adempiendo a servizi di pubblico interesse senza scopo di lucro, sono aperte ai bambini in età dai tre ai sei anni, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Due Carrare e, tra questi, precedenza a quelli più vicini all’età scolare;

Accertato che i locali delle su citate Scuole hanno i requisiti igienici e di idoneità

rispondenti alle esigenze di funzionamento, in conformità con la normativa vigente;

Dato atto che in data 31.12.2018 è scaduta la convenzione con le Scuole private operanti nel Comune di Due Carrare, per il biennio 2017/2018, approvata con propria precedente delibera G.C. n.91 del 31.07.2017;

Rilevato che persistono le condizioni che giustificano la prosecuzione delle attività da svolgere mediante convenzione con le Scuole dell'Infanzia locali;

Ravvisata l'opportunità di approvare una nuova Convenzione per la disciplina dei rapporti tra questo Comune e le succitate Scuole dell'Infanzia anche per il quinquennio 2019-2023, riconoscendo il ruolo di indispensabile stimolo allo sviluppo della personalità infantile svolto dalle suddette scuole che provvedono ad affiancare la famiglia nell'educazione morale, sociale, intellettuale, religiosa e fisica del bambino a beneficio dell'intera fascia di età pre-scolastica;

Visto lo schema di "*CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI DUE CARRARE PER IL QUINQUENNIO 01.01.2019 - 31.12.2023*", che disciplina i rapporti tra il Comune e le Parrocchie nonché i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi, che si **allega sub A)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che nel bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019 e 2020 di questo Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23.4.2018 e successive variazioni, il Comune ha previsto di mantenere i capitoli relativi al trasferimento di contributi alle Scuole dell'Infanzia private, provvedendo ai conseguenti stanziamenti di bilancio per il biennio considerato;

Confermata la volontà di provvedere agli stanziamenti di bilancio necessari anche per gli anni successivi, per garantire il rapporto di collaborazione con le Scuole dell'Infanzia del territorio mediante la corresponsione di un contributo annuale a ciascuna di esse al fine di contribuire alle spese di funzionamento e, quindi, di contenere le rette chieste dalle Scuole alle famiglie;

Dato atto che, come previsto dall'art. 6 della convenzione, che con questo atto si approva, l'entità del contributo annuale verrà stabilito dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio e ai trasferimenti statali;

Ritenuto di poter legittimamente sostenere le citate Scuole dell'Infanzia con un contributo economico a carico del bilancio comunale per le annualità 2019 e 2020 nell'importo massimo presunto di € 110.000,00, riconoscendone il fattivo ruolo nell'attuazione del sistema nazionale di istruzione e la funzione sociale a livello locale, svolta a beneficio dei bambini, delle famiglie e della collettività in attività di cura, istruzione e formazione della persona, in qualità di enti con funzioni socio-assistenziali, senza scopo di lucro, dando mandato al responsabile del servizio di sottoscrivere la convenzione e di adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti all'adozione del presente atto;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000, essendo stati predefiniti dal Consiglio Comunale gli elementi necessari per l'adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento che è puramente attuativo degli indirizzi consiliari;

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione sui principi di sussidiarietà;
- l'art. 12 della L. n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, che sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00 e s.m.i.

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con le sotto indicate Scuole dell'Infanzia private operanti nel Comune di Due Carrare, per il periodo dall'01.01.2019 al 31.12.2023:
 - Scuola dell'Infanzia "Maria Ausiliatrice" - Unità pastorale di Due Carrare, con sede in Due Carrare, via Roma n. 34 (Parrocchia di San Giorgio)
 - Scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" - Unità pastorale di Due Carrare, con sede in Due Carrare, piazza Santo Stefano n. 3 (Parrocchia di Santo Stefano)
 - Scuola dell'Infanzia "S.Anna" - Unità pastorale di Due Carrare, con sede in Due Carrare via Antonio da Rio n. 35 (Parrocchia di Cornegliana)
 - Scuola dell'Infanzia "S.Pio X" della Parrocchia di Terradura, con sede in Due Carrare, Via Centro Terradura n. 33,nel testo che, **allegato A)** alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al responsabile del servizio competente ogni adempimento successivo;
4. di dare atto che il contributo a carico di questo Comune da erogarsi alle Scuole dell'Infanzia per il biennio 2019-2020 troverà copertura al capitolo 740 mis 0401104 "Contributo a Scuole Materne private" del redigendo bilancio 2018-2020, nel quale sarà prevista la sufficiente disponibilità;
5. di dare altresì atto che il contributo a carico di questo Comune, da erogarsi alle Scuole dell'Infanzia per le successive annualità previste dalla convenzione che con questo atto si approva, verrà stanziato in sede di approvazione del prossimo bilancio di previsione pluriennale;
6. di dare infine atto che, come previsto dall'art. 6 della convenzione che con questo atto si approva, l'entità del contributo annuale verrà stabilito dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio e ai trasferimenti statali.

Successivamente con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegato A) – schema di convenzione

=====

CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI DUE CARRARE
PER IL QUINQUENNIO 01.01.2019 - 31.12.2023

=====

Tra

- il **Comune di Due Carrare** (di seguito, "Comune"), codice fiscale 00490180288, nella persona di _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio _____ del Comune di Due Carrare, domiciliato presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Due Carrare (PD), in esecuzione della deliberazione di C.C. n. ____ del _____

e

- l'Unità pastorale di Due Carrare – Scuola dell'Infanzia "**Maria Ausiliatrice**", con sede in Due Carrare, Via Roma n. 34, cod. fisc. 92029610281, rappresentata dal Parroco *pro tempore* _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Legale rappresentante della Scuola,

- l'Unità pastorale di Due Carrare – Scuola dell'Infanzia "**Sacro Cuore**", con sede in Due Carrare, Piazza Santo Stefano n. 3, cod. fisc. 920302400184, rappresentata dal Parroco *pro tempore* _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via/piazza _____, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Legale rappresentante della Scuola,

- l'Unità pastorale di Due Carrare – Scuola dell'Infanzia "**S. Anna**", con sede in Due Carrare, Via Antonio da Rio n. 35, cod. fisc. 92029560288 rappresentata dal Parroco *pro tempore* _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Legale rappresentante della Scuola,

- l'Unità pastorale di Due Carrare - Scuola dell'Infanzia "**S. Pio X**", con sede in Due Carrare, Via Centro Terradura n. 33, cod. fisc. 9203120282, rappresentata dal Parroco *pro tempore* _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via/piazza _____, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Legale rappresentante della Scuola,

(di seguito, "Scuole");

P R E M E S S O C H E

- L'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.) – Sezione del Veneto e la federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) del Veneto hanno stipulato il 28 gennaio 2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stabiliti i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti *no profit* di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare, sono state ivi richiamate:
 - le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53) e sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62),

- la diffusa presenza nel territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni di genitori e di comunità e da altre istituzioni morali,
- la Legge regionale del Veneto n.11 del 13.04.2001, laddove è stabilito, all'art.138 bis, che *“1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali. 1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi. 2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale”*,
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria, in quanto in molte situazioni essa *“assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica”*,
- la considerazione che, per tutti i motivi suesposti, i Comuni debbano promuovere iniziative e misure (nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie) finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale;
- le Scuole sono tutte aderenti alla F.I.S.M. e svolgono funzioni di carattere educativo-sociale adempiendo a servizi di pubblico interesse senza scopo di lucro;
- le Scuole sono aperte ai bambini in età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui sono iscritti e, su richiesta dei genitori, ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico a cui sono iscritti. riferimento Nelle iscrizioni è data precedenza ai bambini residenti nel Comune di Due Carrare e, tra questi, ulteriore precedenza a quelli più vicini all'età scolare;
- i locali delle Scuole hanno requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento, in conformità con la normativa vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OBBLIGHI DELLE SCUOLE

Le Scuole assicurano:

- in quanto scuole paritarie, ai sensi della Legge n.62/2000, lo svolgimento dell'attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;
- l'accoglienza, senza discriminazione alcuna, dei bambini per i quali sia fatta richiesta di iscrizione e frequenza, tenendo presente le modalità di accesso vigenti nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) che contiene anche gli indirizzi educativi, l'organizzazione, il calendario scolastico, le modalità di funzionamento della scuola e degli organi collegiali di partecipazione;
- l'ottemperanza, verificabile da parte degli enti preposti, a tutti gli obblighi vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro, assicurazioni, abbattimento delle barriere architettoniche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, il riscaldamento, l'illuminazione, la dotazione e manutenzione di mobili, attrezzature, materiale didattico e tutto quanto connesso

- con il funzionamento scolastico. La responsabilità giuridica e amministrativa della gestione degli immobili, sede delle Scuole, rimane di esclusiva competenza degli enti gestori delle stesse;
- l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche;
 - la professionalità del personale docente e ausiliario, inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria;
 - la partecipazione del personale a iniziative di aggiornamento professionale e di coordinamento pedagogico e didattico, con l'obbligo di partecipazione a eventuali incontri in tal senso promossi dal Comune in accordo con le Scuole ;
 - di avvalersi di servizi amministrativi e gestionali per la regolare gestione delle scuole medesime;
 - il coinvolgimento organico e continuativo delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni, assemblee;
 - la costituzione di organismi collegiali di partecipazione;
 - l'adeguata pubblicità dei bilanci e degli atti principali di ciascuna scuola.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Le Scuole accoglieranno i bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali. Le famiglie dei bambini iscritti accetteranno il P.T.O.F. della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza saranno stabilite autonomamente dalle Scuole, nel rispetto della normativa in vigore.

Tenuto conto della connotazione comunitaria delle Scuole, le stesse accoglieranno in via prioritaria i bambini delle famiglie residenti, procedendo all'accoglimento delle domande dei bambini non residenti solo qualora la disponibilità dei posti superi le richieste di iscrizione dei bambini residenti. Le Scuole dovranno osservare il calendario scolastico approvato dalla regione Veneto, garantendo l'apertura almeno dal 10 settembre al 20 giugno.

Il Comune auspica che l'orario sia adeguato alle esigenze delle famiglie, ampliandolo se possibile secondo le loro richieste, potendo eventualmente prevedere rette differenziate per chi usufruisse di un orario prolungato oltre quello ordinario.

I bambini iscritti saranno suddivisi in sezioni; il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al massimo stabilito dalle norme in vigore.

Le Scuole consegneranno a tutti i genitori, obbligatoriamente entro la fine del mese di aprile, un questionario per la valutazione del servizio erogato: il questionario sarà fornito dal Comune.

Le Scuole si impegnano a recepire i suggerimenti emersi dai questionari, che possono portare un miglioramento del servizio.

Art. 3 - RETTE ANNUALI

Le rette richieste dalle Scuole alle famiglie per l'iscrizione, la frequenza e la refezione dovranno essere calcolate in base al bilancio di ciascuna Scuola, ai contributi regionale e ministeriale e dovranno tenere conto dell'intervento economico del Comune.

Resta salva la possibilità, per ciascuna Scuola, di stipulare apposite convenzioni con i Comuni di residenza degli eventuali alunni non residenti nel Comune; qualora la ridotta o assente compartecipazione economica di tali Comuni impedisca il raggiungimento del pareggio di bilancio, la Scuola potrà decidere di applicare tariffe differenziate (auspicabilmente uniformi per tutte le Scuole) per i bambini non residenti nel Comune.

L'ente gestore di ciascuna Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini. Tale quota e tale retta dovranno essere comunicate ai genitori al momento dell'iscrizione.

Le Scuole si impegnano a comunicare preventivamente al Comune e alla Commissione di cui al successivo Art. 7, ogni variazione delle rette richieste alle famiglie e le relative motivazioni, nello spirito di collaborazione tra Scuole e Comune.

È auspicabile che le Scuole tendano ad uniformare le rette richieste alle famiglie.

Art. 4 - GRUPPO DI LAVORO TECNICO

Le Scuole e il Comune possono concordare la realizzazione di progetti, iniziative e altri servizi non esplicitamente previsti dalla presente convenzione, allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni espressi dalle famiglie, quali, per esempio, il prolungamento dell'orario scolastico giornaliero, la promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, centri estivi, ecc..

Per discutere, condividere e realizzare tali iniziative viene istituito un "Gruppo di lavoro Scuole-Comune", inteso come strumento tecnico per facilitare e potenziare la collaborazione e il confronto tra Scuole e Comune. Il Gruppo di lavoro è composto da:

- i legali rappresentanti delle Scuole (o loro delegati);
- i coordinatori delle Scuole;
- l'Assessore all'Istruzione del Comune (o un suo delegato), che lo presiede.

Il Gruppo di lavoro opera in modo informale e le sue decisioni non hanno carattere vincolante per il Comune ma solo propositivo. Il Gruppo viene riunito su richiesta di uno dei suoi componenti.

Possono essere invitati a partecipare al Gruppo di lavoro anche esperti diversi a seconda degli argomenti in discussione (per esempio, un rappresentante del Nido integrato o delle Scuole primarie per valutare progetti di continuità).

Art. 5 – RAPPORTO CON I SERVIZI DEL TERRITORIO. CASI SOCIALI

Le Scuole sono tenute a raccordarsi con i Servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali devono dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio-educativi dei bambini e della realizzazione di progetti o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.

Le Scuole sono tenute a segnalare tempestivamente ai competenti servizi comunali i casi di bambini e famiglie che presentino rilevanti difficoltà economiche o di integrazione nella comunità scolastica ("casi sociali").

Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i "casi sociali" con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con la Scuola nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione.

Art. 6 - CONTRIBUTO DEL COMUNE

Nello spirito della Legge regionale del Veneto n.11 del 13.04.2001, art.138 bis, già citata in premessa, il Comune di Due Carrare si impegna a corrispondere un contributo annuale a ciascuna Scuola, al fine di contribuire alle spese di funzionamento e quindi, auspicabilmente, di contenere le rette chieste dalle Scuole alle famiglie.

L'entità del contributo annuale relativo all'anno "n" verrà stabilita dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio e ai trasferimenti statali; eventuali modificazioni sostanziali degli importi dei contributi verranno comunicate tempestivamente alle Scuole.

Fino a eventuale modificazione deliberata dalla Giunta, il contributo annuale di competenza di ciascuna Scuola sarà calcolato in base al numero delle sezioni e al numero dei bambini iscritti residenti nel Comune, così come risulteranno al 30 settembre dell'anno "n - 1" e alle risultanze del Bilancio consuntivo relativo all'anno "n - 2". Ai fini del calcolo del contributo non sono

considerate le eventuali sezioni "Primavera", ma soltanto i bambini residenti a esse iscritti. In sede di sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, i parametri sono stabiliti in:

- a) contributo fisso di € 3.000,00 per ogni Scuola più € 1.000,00 per ogni sezione (per esempio, l'importo sarà pari ad € 5.000,00 per una scuola con 2 sezioni e a € 7.000,00 per una scuola con 4 sezioni),
- b) per ogni bambino iscritto residente nel Comune € 400,00,
- c) per ogni bambino residente nel Comune iscritto ad eventuali sezioni "Primavera" € 300,00,
- d) per ogni bambino disabile iscritto (certificato "H" dall'ULSS competente o dagli enti accreditati) € 800,00, in sostituzione del contributo di cui al precedente punto b).

Si precisa che non sarà corrisposto il contributo di 1.000,00 €, di cui al punto a), ad eventuali sezioni "Primavera".

Il contributo sarà corrisposto entro il 31 marzo, fatta salva l'approvazione del Bilancio di previsione comunale.

Nel caso in cui il bilancio consuntivo di una scuola evidenzia un utile di esercizio, il contributo dovuto a tale scuola per l'anno successivo al ricevimento di tale bilancio da parte del Comune sarà ridotto della stessa entità dell'utile, fino all'eventuale azzeramento del contributo.

Ciascuna Scuola, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmetterà all'Amministrazione Comunale i seguenti documenti:

- il numero delle sezioni attivate;
- il numero e l'elenco, completo dei dati anagrafici, dei bambini iscritti, evidenziando il numero di bambini residenti e non residenti nel Comune e di bambini certificati "H" (con la documentazione relativa a questi ultimi);
- la sintesi del P.O.F., con le specifiche di funzionamento della scuola, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione;
- il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

E' auspicabile che i bilanci consuntivi delle diverse scuole vengano predisposti seguendo lo stesso criterio.

La mancata trasmissione di uno o più di tali documenti comporterà l'azzeramento del contributo per l'anno successivo.

Art. 7 – COMMISSIONE "SCUOLE PER L'INFANZIA"

Allo scopo di stabilire un proficuo rapporto tra le Scuole e il Comune, per esaminare le problematiche del settore, per elaborare proposte e suggerimenti, per contribuire a migliorare il servizio agli utenti e allo scopo di verificare l'applicazione della presente convenzione, è costituita presso la sede municipale la Commissione Scuole per l'Infanzia, della quale fanno parte:

- il Sindaco,
- l'Assessore all'Istruzione,
- un consigliere comunale del gruppo di maggioranza,
- due consiglieri comunali dei gruppi di opposizione,
- un rappresentante di ciascuna delle Scuole (anche individuato fra i/le coordinatori/rici).

La Commissione è presieduta e convocata dall'Assessore all'Istruzione, che la convoca almeno una volta l'anno.

Art. 8 – DURATA E NORME TRANSITORIE

La presente convenzione avrà validità per il quinquennio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2023.

Sei mesi prima della scadenza le parti avvieranno le trattative per il rinnovo della presente, da approvarsi con atto formale dall'organo competente.

Nel quinquennio di validità della presente convenzione, le Scuole dell'Infanzia si impegnano a dotarsi di un coordinatore pedagogico, non facente parte del personale educativo, o comunque con carico educativo ridotto, con i compiti di:

- fornire sostegno alle educatrici per l'elaborazione e l'aggiornamento del progetto educativo;
- promuovere e attivare opportunità formative specifiche, relative a aree di intervento e di sviluppo specifiche;
- promuovere e attivare misure e modalità di inclusione dei/delle bambini/e in situazione di disagio, disabili o stranieri;
- promuovere e attivare misure per la realizzazione della continuità educativa in ambito 3-6 anni;
- controllare la qualità dei servizi, del quale il coordinatore rimane responsabile, assicurando un indirizzo unitario per il territorio.

Il nominativo e il curriculum del coordinatore pedagogico scelto dovranno essere comunicati al Comune.

Nel caso in cui il coordinatore pedagogico venga scelto fra il personale con carico educativo ridotto, dovrà essere specificato il tempo dedicato all'insegnamento e quello dedicato al coordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Due Carrare, li _____

Per il Comune di Due Carrare _____

Per la Scuola dell'Infanzia "M. Ausiliatrice" _____

Per la Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" _____

Per la Scuola dell'Infanzia "S. Anna" _____

Per la Scuola dell'Infanzia "S. Pio X" _____